

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1868.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** Congedi — Lettura del testo coordinato del progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore — Discussione del progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto relativo ai militari della provincia di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica — Resoconto delle petizioni relative al progetto — Osservazioni del Ministro della Guerra sull'articolo 1 emendato dall'Ufficio Centrale — Dichiarazioni del Relatore (Cuccia) e risposta del Ministro — Avvertenze dei Senatori Lauzi e Poggi — Nuove osservazioni del Relatore, cui rispondono i Senatori Poggi e Chiesi — Schiarimento del Relatore — Dichiarazione del Senatore Tecchio — Approvazione dell'articolo del progetto ministeriale — Proposta di aggiunta del Senatore Durando Gio. appoggiata dal Senatore Tecchio all'articolo 2 — Obbiezioni del Ministro della Guerra e dichiarazioni del Senatore Tecchio — Squittinio segreto sui progetti di legge: 1. Convalidazione del R. Decreto relativo alle formalità e tassazioni degli atti civili, giudiziari e di commercio nelle Province rette da diversa legislazione. 2. Modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio. 3. Esercizio della professione di Avvocato e Procuratore.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

I signori Senatori Serra Domenico, Serra Orso, Pernati, Doria, Nappi, Malvezzi e Audiffredi, domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

**Presidente.** Ora si dovrebbe passare alla votazione per squittinio segreto dei seguenti tre progetti di legge già votati per alzata e seduta.

1. Per convalidazione del R. Decreto relativo alle formalità e tassazioni degli atti civili, giudiziari e di commercio nelle Province rette da diversa legislazione.

2. Per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore.

3. Per modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio.

Le votazioni si faranno alla fine della seduta.

A questo proposito prego i signori Senatori che sono presenti di non volersi allontanare perchè ieri, essendosene allontanati tre, non si potè avere il numero legale per la votazione; quindi quelli che sono presenti non si allontanino che a votazione compiuta.

Si procede ora alla lettura della legge discussa nei

giorni scorsi sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore, stata coordinata dalla Commissione.

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del testo di legge coordinato.)

(V. nella raccolta degli atti del Senato N. 3-C).

**Presidente.** Se nessuno fa osservazioni sul progetto di legge di cui fu data lettura, si passerà all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVALIDAZIONE DEL R. DECRETO RELATIVO AI MILITARI DELLE PROVINCE DI VENEZIA E DI MANTOVA PRIVATI D'IMPIEGO PER CAUSA POLITICA.

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la convalidazione del R. Decreto relativo ai militari delle provincie di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica.

Domando al signor Ministro se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

**Ministro della Guerra.** Debbo dichiarare al Senato che avrò qualche obbiezione a fare alle modificazioni introdotte nel progetto di legge presentato dal Ministero e approvato già dall'altro ramo del Parlamento; ma per risparmio di tempo e per non ripetere più volte la stessa cosa, se il Senato lo stima conveniente, presenterò le mie obbiezioni nella discussione dei singoli articoli.

**Presidente.** Ammette il signor Ministro che ponga in discussione il progetto dell' Ufficio Centrale, salvo le obiezioni che avrà a fare nella discussione?

**Ministro della Guerra.** Io dichiaro fin d'ora che non mi pare conveniente l'accettazione dell' articolo 3° come è stato formulato dalla Commissione, e così pure non credo conveniente la soppressione dell' articolo 4°.

Quanto all' articolo 5° mi riserverei a fare qualche dichiarazione.

**Presidente.** Dunque metto in discussione il progetto dell' Ufficio Centrale; il signor Ministro di mano in mano che darò lettura degli articoli, farà le osservazioni che crederà opportune.

**Art. 1. (Vedi sotto)**

È aperta la discussione generale.

Il signor Relatore ha la parola.

**Senatore Caccia, Relatore.** L' Ufficio Centrale ha dovuto occuparsi delle petizioni relative a questo progetto di legge. Le petizioni portanti i numeri 3975, 3979, 3981, 3982, 3986, 3988, e 3989, sono in opposizione all' articolo 84 del Regolamento, giacchè mancano della legalizzazione del Sindaco.

Così l' Ufficio Centrale si astiene dal farvi qualunque proposizione. Ve ne è infine un' ultima segnata col numero 4000. Questa sarebbe a stampa come pure le firme. Questa per ciò solo sarebbe in contraddizione dell' articolo suddetto; ma un certo tale che si asserisce procuratore dei tre sottoscritti si è procurato dal Sindaco di Firenze la legalizzazione delle firme; ma poichè non consta della fatta procura, l' Ufficio Centrale si astiene da qualunque proposizione.

**Presidente.** Nessuno domandando la parola sulla discussione generale si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l' art. 1.

« È data forza di legge alle disposizioni del Decreto del 13 novembre 1866 relativo ai militari rati delle provincie Venete e di Mantova, già al servizio dell' esercito austriaco, stati privati del grado ed impiego per causa politica, ed alle loro vedove, ed orfani.

« Le disposizioni di questo Decreto saranno applicate eziandio a quei militari che abbandonarono il servizio dell' Austria per accorrere alla difesa di Venezia negli anni 1818 e 1849 ».

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Io mi permetterò di osservare al Senato che l' aggiunta proposta dall' onorevole Relatore col secondo alinea dell' art. 1 del progetto dell' Ufficio Centrale, non è altro che un' aggiunta esplicativa dello spirito che informava la redazione dell' art. 1 accettata dal Ministero nella discussione che ebbe luogo nell' altro ramo del Parlamento, imperocchè tutte le dichiarazioni che furono fatte, sia dal Ministero, sia dai componenti la Commissione e dai varii oratori che presero parte alla discussione su questo schema di legge nella Camera dei Deputati, tutti i

varii ragionamenti; ripeto, mirarono appunto a favorire quei militari già al servizio austriaco, i quali aveano dato volontariamente le loro dimissioni dal servizio per accorrere alla difesa di Venezia.

L' onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale del Senato credette più opportuno di designare specialmente l' applicazione di questa disposizione legislativa, in quanto che nella relazione che precede il progetto di legge egli ha temuto che il non designare nell' articolo di legge questa condizione « di avere abbandonato il servizio per accorrere alla difesa di Venezia » potesse dar luogo ad interpretazioni troppo larghe.

Se però le dichiarazioni già fatte nell' altro ramo del Parlamento dal Ministro ed accettate implicitamente dalla Camera, e le nuove che io porgo in ora, sembrassero bastevoli al Senato per chiarire questa circostanza nella quale sarebbero ammissibili a pensione quegli ex-militari, onde evitare nell' applicazione di questa legge, il ritardo che sarebbe prodotto da questa nuova aggiunta, giacchè il progetto dovrebbe tornarne alla Camera dei Deputati: quando, dico, potessero bastare queste esplicite dichiarazioni, che cioè sarebbero ammessi alla pensione soltanto quei militari già al servizio austriaco, i quali lo abbandonarono spontaneamente per prender parte alla guerra nazionale combattuta negli anni 48 e 49 nel Veneto, pregherei il signor Relatore a volere omettere questo secondo alinea.

**Senatore Caccia, Relatore.** Le dichiarazioni del signor Ministro avrebbero in vero molto peso sull' animo mio, e forse su quello dell' Ufficio Centrale che fu unanime in questa proposta, e l' avrebbero forse indotto ad adottare l' articolo quale lo fu dalla Camera elettiva. Però riflettendo alle parole autorevoli del Ministro, circa l' impegno che egli vorrebbe assumere in cospetto al Senato di non ammettere al beneficio di questo decreto quelli che non avessero le condizioni volute, credo che egli non possa tenerlo. Per la disposizione di questo Decreto, essendo *ipso jure* collocati a riposo tutti i militari che appartenevano alle provincie Venete e di Mantova, non resta al potere esecutivo più alcun atto a compiere. Solamente per il Regolamento emanato dai Ministri della Guerra e della Marina, le carte che devono essere spedite alla Corte dei Conti per la liquidazione della pensione sono spedite dai Ministri stessi. Ma queste carte non possono che accompagnarle con osservazioni. A quei cittadini quindi sarebbe chiusa la via di provvedersi direttamente innanzi a quella Corte; e così l' impegno del Ministro di restringere il collocamento a riposo, giacchè direttamente ciascuno interessato potrebbe andare alla Corte dei Conti per domandare l' applicazione di quel Decreto. E allora la stessa Corte potrebbe, più o meno legata da questa dichiarazione, opinare in un senso più o meno largo sulla parola « abbandono ». E dovrà il Ministro concedere che la parola *abbandono* non era nè nello spirito nè nella lettera del Decreto 13 novembre 1866.

Basta ricordare che tutte le disposizioni che dal 1818 in poi furono emanate per i militari dimessi dal servizio, per convincermi che non mai all'abbandono volontario dei militari dal servizio si è dato il vantaggio di essere ammessi al suffragio di questo decreto riparatore.

E il decreto del 13 novembre 1866, al dire del Ministro, era collegato perfettamente col decreto del 4 marzo 1860. Ora, tutti questi decreti parlano di individui che per causa politica fossero stati privati del loro impiego, e quindi sotto la parola « privati » era un po' difficile di credere che potessero comprendersi anche coloro che volontariamente abbandonarono il servizio militare. Di fatti, quando si è voluto a questi decreti dare una estensione maggiore col convertirli in legge, si pensò di tener conto anche dell'abbandono del servizio. Ma io qui osservo che l'abbandono è posto nella stessa categoria giuridica nella quale è considerata l'espulsione dal servizio.

Se l'espulsione dal servizio è senza limite di tempo, avvegnachè per causa politica, un militare prima del 1848 può, e dopo essere stato scacciato dall'esercito austriaco, esser venuto in Italia, e aver domandato l'applicazione del Decreto, così se l'abbandono dovesse mettersi a paro colla privazione dell'impiego, ciò potrebbe avverarsi.

Io non so capire come l'abbandono che si dice eccezionale, avvenuto per causa politica e senza determinazione qualsiasi di tempo debba avere lo stesso guiderdone che si ebbero quelli che vennero privati dall'impiego, che soffrirono per gli accidenti di quella gloriosa difesa della Venezia. Noi saremmo dunque costretti a vagliare i motivi di abbandono per rigettare quelli che non concordassero o non fossero aderenti a questi alti e generosi fatti di cui vogliamo tener conto.

Quindi io vorrei che si potesse evitare che altri dovesse giudicare con prove più o meno autentiche del motivo che si suppone all'abbandono; giacchè, o Signori, facciamo un'idea chiara della quistione. Un individuo che abbandona volontariamente il servizio, io non lo crederei degno di grandi riguardi. È troppo noto l'adagio *volenti non fit injuria*. Un tale che vuol lasciare un pubblico servizio, qualunque sia il governo a cui lo prestava, potrà fare un calcolo posteriore e trarne un'utile conseguenza.

Io direi sempre di costui: ha voluto uscire di servizio e cercarsi un'altra occupazione: ebbene vi stia e non cerchi riparazione. Ma quando questo abbandono avviene in circostanze così gravi, e per la causa della indipendenza d'Italia, quando si vedono giovani abbandonare il servizio austriaco, disertare, e dimettersi per accorrere alla difesa di Venezia, allora noi a quell'atto volontario siamo tenuti a dare il battesimo di un atto politico, e metterlo nella stessa riga di coloro che per motivi di libertà politica furono espulsi dal servizio. Quindi sembra a me, che una volta le-

vato l'abbandono a potenza di diritto, porti per necessità la conseguenza che la porta si apra non solo per i Veneti, ma per quelli delle altre provincie dal 1848 in poi. Noi abbiamo perciò voluto determinare che l'abbandono fosse considerato appunto in relazione alla difesa di Venezia, e fosse anche ristretto nel tempo, cioè avvenuto negli anni 1848 e 1849.

Così muovendo dal concetto che le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro non possano dar modo di soddisfare le domande di coloro che vorrebbero invocare l'applicazione di questo Decreto, prevedendo che lasciar la parola *abbandono* senza limiti e metterla a paro colla privazione d'impiego potrebbe portare a questa conseguenza, che crederei dannosa, ho creduto, e stimo che l'Ufficio Centrale sia d'accordo con me, d'insistere nella redazione che si è proposta.

D'altronde, se la legge non dovesse tornare all'altro ramo del Parlamento, la ragione esposta dall'onorevole signor Ministro sarebbe concludente, perchè trarrebbe seco una perdita di tempo; ma dovendosi modificare l'art. 1 e perciò la legge dovendo tornare all'altro ramo del Parlamento, che vi torni per un capo o per due, ciò mi parrebbe che per nulla portasse danno alla sua attuazione.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Non negherò all'onorevole Relatore che il senso dell'articolo 1. com'è espresso nel progetto dell'Ufficio Centrale sia molto più esplicito, molto più chiaro che non nel progetto del Ministero, ma sembrava a me che il testo dell'articolo 2 del progetto del Ministero implicitamente escludesse che un militare il quale si fosse dimesso dal servizio austriaco anteriormente all'epoca della rivoluzione italiana potesse a suo beneplacito godere delle benefiche disposizioni di questa legge; ed invero l'articolo 2. come appunto ebbe ad accennare l'onorevole Relatore nella sua relazione dice, che, *è applicabile il Regio Decreto 13 novembre 1866 anche agli altri militari già al servizio dell'Austria con grado od impiego perduti od abbandonati per causa politica.*

Mi pare quindi, ripeto, che il testo stesso di questo articolo escluda già in fatto che taluno potesse abusare del beneficio di questa legge per aver lasciato il servizio in epoca anteriore, e non per causa politica, la quale ad ogni modo dovrebbe essere sempre comprovata. Riguardo poi all'interpretazione che l'onorevole Relatore dice non essersi mai data al fatto dell'abbandono del servizio nelle disposizioni delle leggi anteriori, io mi permetterò di osservargli che per i Lombardi i quali si trovavano al servizio austriaco, e che lo lasciarono volontariamente all'epoca della rivoluzione italiana del 1848, la Corte dei Conti del Regno Sardo applicò sempre le disposizioni delle leggi le quali vennero sancite per tutti coloro che erano stati privati del grado ed impiego per causa politica. Posteriormente la Corte dei Conti non credette opportuno di estendere

l'applicazione di questa disposizione a coloro che avevano abbandonato il servizio austriaco, e strettamente si mantenne nei termini del Reale Decreto del 1860, tradotto in legge nel 1861, vale a dire, applicando il beneficio solo a coloro che erano stati privati di grado e di impiego per causa politica. Questa era semplicemente una rettificazione che era mio dovere di fare, perocchè al Ministero esistono i documenti, che comprovano che a quell'epoca non era fatta distinzione fra chi era stato privato del grado per motivo politico, e chi aveva abbandonato volontariamente il servizio austriaco per accorrere in difesa della indipendenza nazionale. Al postutto io lascio il Senato giudice di votare l'articolo 4, come è stato formulato dall'Ufficio Centrale, o quello del Ministero.

L'onorevole Relatore avverte come altri articoli siano stati modificati, e che a causa di quelle modificazioni egli ritiene che il progetto debba essere inviato all'altro ramo del Parlamento. Naturalmente io partiva da un punto di vista diverso, in quanto che, come abbi l'onore di accennare prima che si aprisse la discussione degli articoli, è mia intenzione di combattere l'articolo 3 come è stato formulato dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola non solo per confermare quanto disse l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sull'avviso unanime dei membri dell'Ufficio stesso nell'adottare la nuova formola dell'articolo 4., ma per aggiungere altresì una osservazione, che non ostante l'abbondanza degli argomenti prodotti dall'onorevole Relatore, non è stata accennata.

L'Ufficio Centrale ha creduto che fosse impossibile adottare la locuzione ministeriale dell'art. 4. in quanto che non combinava colle disposizioni del Decreto 13 novembre 1866, che lo stesso articolo era chiamato a convalidare.

Si poteva, come fece l'altro ramo del Parlamento, e come forse farà il Senato, dare maggiore sviluppo, ampliare il beneficio del decreto del 13 novembre, ma non si poteva dire che questa ampliazione fosse già stata fatta dal decreto stesso.

Ora, quando invece di dire, che è convalidato il decreto relativo a quelle persone che furono private di grado od impiego per causa politica, si dice relativo a quelle persone, che hanno perduto od abbandonato il servizio, e conseguentemente hanno perduto il grado e l'impiego, l'art. 4. del progetto ministeriale faceva dire al Decreto del 1866 che convalidava, una cosa che il decreto stesso non diceva.

L'Ufficio Centrale ha creduto, che il Senato, il quale ritiene molto al linguaggio legale, non potesse in quei termini approvare il decreto, e questa fu la prima, e la principale ragione per cui si è venuto nell'avviso di sostituirvi un'altra redazione; in seguito a ciò, era pur necessario di esprimere separatamente quel concetto, che implicitamente era incluso nell'art. 4. ministeriale.

Questa è la ragione per cui si è aggiunto quel comma, e che, come benissimo osservava il signor Ministro, esprime in sostanza lo stesso concetto sul quale ha già parlato estesamente l'onorevole Relatore.

Senatore Poggi. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Poggi. L'articolo del progetto Ministeriale, che forse sarà diverso dal Decreto del 13 novembre 1866 che non ho sott'occhio, pare a me che sia una disposizione più larga di quella che sarebbe fatta dall'articolo 1° del progetto dell'Ufficio Centrale, ed è per questo che io vorrei maggiori schiarimenti oltre quelli già dati, per intendere la portata della modificazione.

L'articolo 4 del progetto ministeriale dice, che dovranno estendersi i benefici del Decreto Sovrano del 13 novembre 1866 a quegli ufficiali, che erano al servizio austriaco, e che sono stati privati dell'impiego, o che l'hanno abbandonato per causa politica.

Questa era una locuzione abbastanza larga e che comprendeva per lo meno tutto il tempo che correva dal 1847 fino al giorno della riunione della Venezia al Regno d'Italia.

Il progetto dell'Ufficio Centrale nella prima parte dell'articolo 4, sopprime la parola *abbandonato*, restringe le disposizioni del Decreto solamente a quelli che sono stati privati del loro impiego per causa politica;

Venendo poi nel secondo capoverso a parlare di quelli che hanno abbandonato l'impiego militare per causa politica, circoscrive il beneficio della reintegrazione a quel periodo di tempo che riguarda la difesa della Venezia nel 1848 e 1849.

Io non so se nell'intervallo dal 1848 al 1866 possano essere accaduti altri casi di militari i quali indipendentemente dalla difesa della Venezia hanno abbandonato per causa politica il servizio dell'Austria, ma certo crederai che ve ne potessero essere: e specialmente poi nel 1859 e nel 1866, è possibile che alcuni ufficiali veneti al servizio dell'Austria abbiano abbandonato tale servizio per causa politica, vale a dire per non trovarsi costretti a battersi cogli Italiani. Questo caso può essere avvenuto e se si sta alle disposizioni del progetto ministeriale, l'ufficiale avrebbe diritto ad essere reintegrato nell'impiego perchè l'ha abbandonato per causa politica; se si sta invece alle modificazioni fatte dall'Ufficio Centrale, questo caso non dà diritto all'ufficiale di essere reintegrato nè nell'impiego, nè nella pensione. Parrebbe quindi a me che la restrizione dell'Ufficio Centrale potesse colpire alcuni ufficiali i quali si trovano in condizione di essere favoriti, benchè non avessero avuto parte alla difesa della Venezia.

Per questo desidererei ulteriori schiarimenti dalla bontà dell'Ufficio Centrale o da qualcuno dei suoi membri.

Senatore Cacciola, *Relatore.* Le modificazioni di tempo che l'onorevole Poggi trova nell'alinea dell'ar-

articolo 1°, non sono se non una conseguenza di quanto sta nell'art. 2°. Nell'art. 2° del progetto di legge si contemplanò a' tri militari, che non fossero Veneti, i quali siano accorsi alla difesa della Venezia; e per questo volle circoscrivere l'abbandono fatto per causa politica a coloro che accorsero alla difesa della Venezia; quindi era necessità il pareggiare fra loro queste classi, e limitare il tempo in cui potesse dar diritto ad una indennità. Per mettere questi due articoli in armonia, è uopo che nel 1. si collochi questa limitazione di tempo, e si precisi la significazione dell'abbandono.

Raffrontando le disposizioni emanate da Carlo Alberto sin dal 1818 il 5 aprile, e quelle che furono emanate al 10 gennaio 1860, si vede che il caso dell'abbandono volontario non fu mai parificato alla privazione dell'impiego. Anzi le frasi di que' decreti sono più assoluto in questo senso. Il primo Decreto di Carlo Alberto diceva: « Gli uffiziali di qualunque grado che per titolo meramente politico furono privati anteriormente alla pubblicazione dello statuto fondamentale, dell'impiego, dell'uso ecc., sono reintegrati ecc. » Così l'altro Decreto. « I bassi uffiziali, furieri maggiori appartenenti ai carabinieri che per motivi politici furono cancellati dai ruoli, sottoposti a procedura, condannati anteriormente ecc. » così per tutti i decreti che sono stati convertiti in legge dal 31 giugno 1861.

Onde non si è mai ammesso e ritenuto per tutti i testi di questi decreti che l'abbandono, atto volontario, equivallesse a privazione dell'impiego per fatto del Governo; e così si fece nel Decreto ultimo del 10 gen. 1861 fatto in Napoli, pei militari di qualunque grado, i quali trovandosi al servizio del cessato Governo delle Due Sicilie, provassero con documenti autentici di essere stati privati dell'impiego loro; così in tutti i Decreti l'idea dell'abbandono volontario non fu mai ammessa e qui dove lo è, si dovette limitare ad una causa generosa, cioè la difesa della Venezia.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatori Poggi. Prima di tutto io avvertirò che la disposizione dell'articolo secondo, che è stato richiamato dall'onorevole Senatore Caccia, non risolvrebbe la difficoltà, perchè in quell'articolo si parla di coloro i quali non erano al servizio dell'Austria, ma sono andati nel 1848 nella Venezia, e vi hanno acquistata la cittadinanza come militari in quell'occasione; e allora sta bene che vengano reintegrati nel loro grado, se dopo sono stati destituiti dall'Austria, oppure abbandonarono il servizio per motivi politici, essendo cessata la ragione che li aveva spinti a recarsi nella Venezia ed a servire sotto le divise militari la causa nazionale, nè per questi nativi d'altre provincie d'Italia era d'uopo configurare altri casi. Imperocchè coloro che si fossero recati nella Venezia dopo il 1849, ed avessero preso servizio nelle truppe austriache, certo non facevano per amor di patria; onde l'abbandono di

quel servizio che avessero fatto posteriormente per una specie di respiscenza, non potrebbe mai per essi formar titolo a reintegrazione nell'impiego militare.

Ma per gli altri che sono nati e domiciliati nella Venezia e che si trovavano per questa loro qualità al servizio austriaco, il fatto dell'abbandono volontario del servizio per causa politica può essersi verificato in più modi ed in più tempi, e non in quello solo della difesa della Venezia nel 1848-49. Perchè dunque togliere ad essi, fuori di questo caso, il beneficio della reintegrazione? Capisco che se alcuno abbandonando il servizio austriaco si sarà ritirato a vita privata, senza aver dato alcun segno intorno all'indole della causa che lo induceva a ritirarsi, e che oggi verrà a dirlo al Governo italiano: io abbandonai il servizio nel tale o tale altro anno per causa politica, dovrà ben provare il suo assunto e non basterà che allegli semplicemente la causa politica. Capisco pure che la prova non sempre gli sarà agevole; ma una volta ch'egli la faccia, non vi è ragione di denargli il beneficio della reintegrazione; se per esempio si trattasse di uffiziali che avessero abbandonato il servizio nel 1859 e nel 1866, quando appunto si trattava di portare le armi contro la patria, non sarebbe per questa sola coincidenza evidente la causa dell'abbandono? E noi dovremmo in tali contingenze respingere le loro domande, e trattarli peggio di quelli che in virtù del trattato di pace, dopo aver servito l'Austria contro l'Italia, sono passati nella file del nostro esercito.

Mi pare adunque che così inteso il testo ministeriale sia più largo, e che la restrizione appostavi dall'Ufficio Centrale non possa essere accolta.

• Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io credo che sia assolutamente preferibile l'art. 1 del progetto ministeriale, e appoggio con tutto l'animo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi.

Quale è il concetto della legge secondo l'art. 1? Di parificare gli uffiziali che erano al servizio dell'Austria che hanno perduto per dimissione o abbandonato volontariamente l'impiego per causa politica.

Ora, l'art. 1 del Ministero esprime questo concetto in termini generali colle parole *perduti od abbandonati per causa politica*; e dal momento che il titolo della causa politica è accennato dopo le parole *perduti od abbandonati*, mi pare che non possa nascere alcun equivoco, e l'abbandono è giustificato appunto dalla causa politica. Al contrario, nel concetto della Commissione, nella prima parte, quando si tratta di uffiziali dimessi ossia *stati privati del grado ed impiego* si aggiunge la formola generale *per causa politica*, e nella seconda parte, quando si tratta di militari che abbandonarono volontariamente il servizio, non più si ripete l'espressione generale *per causa politica*, ma si mette fuori un concetto diverso, un concetto restrittivo, e si dice: *che*

*abbandonarono il servizio dell'Austria per accorrere alla difesa di Venezia negli anni 1848 e 1849.*

Non so capire questa formola restrittiva proposta dall'Ufficio Centrale.

Nell'articolo 1° del progetto ministeriale vi trovo il concetto e lo scopo della legge limpido, chiaro, che non può dar luogo a veruna difficoltà, perchè parifica quelli che perdettero il grado per destituzione a quelli che l'abbandonarono volontariamente per patriottismo, e ciò è espresso appunto coll'aggiunta delle parole: *per causa politica.*

Al contrario, nell'articolo della Commissione, quando si tratta dei militari che furon privati dell'impiego, la Commissione si contenta di adoperare le parole *per causa politica*, formola generale, la quale certamente non lascia luogo ad alcun dubbio; ma nella seconda parte cambia linguaggio, ed esprime un concetto restrittivo colla formola: *che abbandonarono il servizio per accorrere alla difesa di Venezia negli anni 1848 e 1849.* Ma se invece di avere abbandonato questo servizio per accorrere alla difesa di Venezia fossero andati ad arruolarsi nell'esercito Sardo, senza accorrere direttamente alla difesa di Venezia, non sarebbero forse degni egualmente di favore come quelli che accorsero direttamente alla difesa di Venezia? Io credo assolutamente che il progetto ministeriale sia preferibile a quello della Commissione, perchè non lascia luogo ad alcun equivoco ed è più generale, mentre il progetto della Commissione nella seconda parte è diverso dalla prima parte; e mentre il concetto della legge è quello di parificare in tutto e per tutto i destituiti e quelli che abbandonarono per patriottismo il servizio volontariamente, nella seconda parte invece contiene una formola restrittiva.

Appoggio dunque le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi e prego il Senato a voler dare la preferenza al progetto del Ministero.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Progo l'onorevole Senatore Chiesi a riflettere che egli appoggia l'articolo 1 del progetto del Ministero, dando al medesimo precisamente una significazione tutta diversa da quella che ufficialmente ci ha spiegato il signor Ministro stesso.

Il signor Ministro quando ha chiesto che si ammettesse la dizione del suo articolo, l'ha fatto unicamente a risparmio di tempo e a semplificazione, ed ha riconosciuto che non era variato il concetto colla dizione dell'Ufficio Centrale.

Il signor Ministro ha detto che non ostante questa frase generale, non avrebbe applicato la legge che nel senso dell'abbandono del servizio per correre alla difesa di Venezia, quindi il signor Ministro si rimise alla decisione del Senato, perchè appunto vide che la specificazione del 1° articolo dell'Ufficio Centrale non esprimeva che un pensiero che era identico a quello del Governo. È forse qui il caso di dire che l'onorevole

preopinante sarebbe più ministeriale del Ministero. Egli darebbe all'articolo ministeriale un significato che il signor Ministro ricusa di dargli, di modo che sarebbe in condizione lo stesso signor Ministro di venire a reclamare la locuzione dell'articolo 1 proposto dall'Ufficio Centrale. Come ben disse l'onorevole Relatore, si volle limitare il merito della famosa, dell'eroica difesa di Venezia nel 1848-49. Se il Senato crede di ampliarlo, non sarà l'Ufficio Centrale che si opporrà, ma l'Ufficio Centrale crede esprimerne esattamente l'opinione e insiste nel mantenimento della sua proposta.

Senatore Ch'esi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Sono ben lieto e mi pregio in questa circostanza, quando si tratta di favorire militari che meritano tutto il favore, di essere, secondo il concetto dell'onorevole Lauzi, anche più ministeriale del Ministero, perchè credo che la disposizione dell'articolo 1 concepita in termini così generali sia più favorevole che non le disposizioni dell'articolo della Commissione. D'altra parte, io domando all'onorevole Lauzi il perchè della differenza tra la prima e la seconda parte dell'articolo proposto dalla Commissione, e quale è stata la ragione che nella prima parte dell'articolo 1, che contempla il caso di militari privati d'impiego, la Commissione si è contentata di dichiarare semplicemente *per causa politica* con una formola generale....

Senatore Caccia Relatore. Domando la parola.

Senatore Chiesi (continuando)... e quando si tratta di militari che volontariamente abbandonarono il servizio e che sono degni dello stesso e forse anzi di un maggior favore, non ha conservata la stessa formola generale ed ha voluto sostituirvi una formola più ristrettiva? Io veramente non so capire la ragione di questa differenza. Intenderei il concetto della Commissione quando questa formola che: *abbandonarono il servizio dell'Austria per accorrere alla difesa di Venezia negli anni 1848-49*, la Commissione l'avesse adottata anche nella prima parte dell'articolo; ma dal momento che nella prima parte dell'articolo ha fatto uso della formola generale adoperata dal Ministero, non so assolutamente vedere il perchè della differenza, il perchè cioè nella seconda parte abbia usata una formola diversa e più ristrettiva, posto che il concetto nella legge è di favorire ugualmente tanto quelli che perdettero l'impiego come quelli che volontariamente e generosamente lo abbandonarono. Io insisto perchè sia messo ai voti l'articolo del progetto ministeriale, e spero che il Senato vorrà dare al medesimo la preferenza.

Presidente. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore Caccia, Relatore. La restrizione che si è fatta in una legge eccezionale che riguarda i soli Veneti, ove fosse ampliata, farebbe diventare odiosa questa eccezione, avvegnacchè resterebbe per la prima volta in questo progetto di legge sanzionato, che i Veneti ed i Mantovani i quali abbandonarono il servizio in

qualunque tempo, sarebbero considerati come emigrati politici; laddove un militare di qualunque altra parte d'Italia che nelle guerre del 59 e 66 avesse abbandonato il servizio, non si troverebbe assistito da niuna disposizione di legge. Ve ne sarebbe dunque, una sola mercè questa legge per i Veneti e per i Mantovani; e qualunque altro militare che in quella ricorrenza avesse abbandonato il servizio, resterebbe colpito dal fatto proprio, gli si ripeterebbe sempre: *volenti non fit injuria*. Così dunque spiego perchè il Ministro della Guerra accettava la proscrizione dell'abbandono relativamente soltanto al fatto del 48 e 49. Con ciò voi cadreste in una ingiusta predilezione, e verreste a privare del beneficio di questa legge i militari nativi delle altre parti d'Italia, accordandolo soltanto ai nativi delle provincie Venete e Mantovane.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Io sto col progetto ministeriale; e non credo punto che sussista l'asserzione testè adottata dall'onorevole Senatore Caccia, che gli ufficiali delle altre parti d'Italia non siano stati mai protetti dalle leggi, ne' casi analoghi alla materia della quale or si tratta, se non quando fossero stati privati del grado dal Governo restaurato, o straricero, o borbonico, od altro simile.

Veggio invece che la legge del 23 aprile 1865 stabilisce espressamente, che i militari, i quali servirono negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisorii istituiti in Italia negli anni 48 e 49, e per ragioni politiche al cessare di que' Governi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi restaurati, hanno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo della interruzione.

Adunque, il fatto che non abbiano continuato per ragioni politiche il servizio (che è quanto dire dell'aver essi per ragioni politiche abbandonato volontariamente il servizio) fu posto come eguale, come identico, al fatto dell'essere stati privati de' gradi loro dai Governi avversi alla causa della Nazione.

Ciò posto, io penso che il miglior partito sia quello di accogliere il progetto ministeriale, il quale alla fin fine non introdurrà nessuna disparità tra la condizione degli ufficiali veneti e la condizione degli altri ufficiali d'Italia che dalle precedenti leggi furono contemplati.

Aggiungo che, secondo me, chi per causa politica abbandonava spontaneamente il servizio austriaco vuol essere reputato più meritevole di chi per causa politica veniva privato del grado dal Governo austriaco: perocchè il Governo austriaco, per privare del grado un ufficiale italiano per causa politica, non avea d'uopo che del più remoto sospetto che costui covasse nell'animo qualche amore per la Patria; e, dove fosse sorto alcunchè di più che un mero sospetto, il Governo austriaco non si sarebbe acquietato al solo licenziamento dell'ufficiale, ma sarebbe proceduto alla irrogazione di tremendi gastighi. Insomma, quando un ufficiale, per

causa politica, fu privato dal Governo austriaco del grado, io dirò che quell'ufficiale era preso in sospetto di patriottismo: ma quando, all'incontro, un militare al servizio dell'Austria abbandona volontariamente per causa politica il suo grado ed impiego, allora non è dubbio che questi fosse sì veramente all'Italia devoto.

Quindi il favore che si dà, o a meglio dire la giustizia che si rende a coloro che per causa politica furono privati del grado dal Governo austriaco, dev'essere resa, ad eguale, se non anzi a più forte ragione, a coloro che per causa politica abbandonarono quel servizio, e quel grado, di per se stessi, di propria loro volontà.

Avverto poi che in ogni ipotesi, quando cioè si volesse preferire il progetto della Commissione al progetto ministeriale, dovrei proporre l'emendamento di un *genitivo*, là dove la Commissione dice: « per accorrere alla difesa di Venezia negli anni 1848 e 1849. »

Meglio parlava poc'anzi il Ministro della Guerra, che ha accennato alla difesa del Veneto.

Quando si dice: *di Venezia*, s'intende solamente di Venezia città, o, tutto il più, di Venezia città e provincia.

Per comprendere l'intero territorio veneto è mestieri dire: *della Venezia*.

Accettandolo dalla Commissione la frase « *Difensori di Venezia* » verrebbero ad essere esclusi tutti coloro che sotto gli ordini del nostro illustre collega il generale Giovanni Durando, che mi duole di non vedere presente....

Una voce. È presente.

Senatore Tecchio.... che ora godo di sentir ch'è presente, hanno sparso il loro sangue a Vicenza, ed hanno colà inaugurato non pur le battaglie, ma le vittorie.

Dicasi dunque, in ogni ipotesi: *della Venezia*, e non solamente *di Venezia*.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta la proposta?

Senatore Caccia. L'Ufficio accetta questa variazione, ed osserva che sarà d'uopo farla pure all'articolo secondo se sarà accettata dal Senato all'articolo primo.

Senatore Tecchio. Siccome è ora in discussione l'articolo 1, io mi era limitato a proporre l'emendamento per questo articolo, ma non v'ha dubbio che la stessa proposta si applica altresì all'art. 2.

Presidente. Molti oratori preferendo la dizione ministeriale a quella dell'Ufficio Centrale, io metterò ai voti l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale. Se questo non sarà adottato, allora metterò ai voti l'articolo del progetto ministeriale.

Senatore Caccia. Colla variazione della parole *di Venezia*, in quelle *della Venezia*.

Presidente. Questo rimane inteso. Rileggo dunque l'articolo quale è proposto dall'Ufficio Centrale:

« Art. 1. È data forza di legge alle disposizioni del Decreto del 13 novembre 1866 relativo ai militari nativi delle provincie Venete e di Mantova, già al servizio

nell'esercito austriaco, stati privati del grado ed impiego per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

« Le disposizioni di questo Decreto saranno applicate eziandio a quei militari che abbandonarono il servizio dell'Austria per accorrere alla difesa della Venezia negli anni 1848 e 1849 ».

Ripeto la dichiarazione che chi preferisce la dizione ministeriale, dovrà dare il voto contrario a questo articolo.

Lo metto ai voti. Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Leggo ora l'articolo come è proposto dal Ministero:

« Art. 1. È dato forza di legge al Sovrano Decreto del 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle provincie Venete e di Mantova, già al servizio nell'esercito austriaco con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Lo stesso Regio Decreto 13 novembre 1866 è applicato anche agli altri militari, già al servizio dell'Austria con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, i quali avendo servito nella difesa della Venezia negli anni 1848 e 49, vi abbiano acquistata la cittadinanza e non l'abbiano successivamente perduta, assumendo una cittadinanza straniera.

Senatore Durando Gio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Durando. Per la posizione che io occupava nel 1848 fra le truppe combattenti nelle Provincie Venete, mi trovo in dovere di fare una leggiera aggiunta a questo progetto di legge, la quale aggiunta non sarebbe di gran peso alle finanze dello Stato, e correggerebbe una dimenticanza verso uno o due ufficiali benemeriti del paese. Ecco il fatto:

Ognuno ricorda come l'Italia si scuotesse alle giornate di Milano, poi al proclama di Carlo Alberto; l'entusiasmo era vivissimo, in Roma era un delirio. Il Governo Pontificio ben si accorse che non poteva opporsi all'espansione di questo entusiasmo, nè agli effetti del medesimo.

Prese quindi la savia risoluzione di dare una direzione a questi sentimenti. Decretava pertanto di inviare un corpo di spedizione alla frontiera dello Stato e riunire a tutte le forze regolari tre legioni di guardia civica romana. Inoltre ordinava l'arruolamento dei volontari a mano a mano che si presentassero. Questi ultimi in breve tempo crebbero talmente che fu necessario dar loro un ordinamento qualunque. Ma si difettava di gente esperta, giacchè erano pressochè tutti digiuni affatto della disciplina militare.

Il capo che era incaricato di quest'ordinamento si riputava avventuroso quando incontrava uno di quei veterani al quale per le opinioni politiche che professava, non ripugnasse di dividere una siffatta bisogna. Fra questi fuvi il duca Lante di Montefeltro, luogote-

nente in ritiro della truppe pontificie. Egli accettò il comando di un reggimento nel Veneto, e poco tempo dopo ebbe a dare buona prova di sè a Castrette e a Treviso. Dopo pochi mesi, non valendo l'ardire, ed il coraggio di quella bravissima gioventù romana a vincere il numero e le bene ordinate schiere austriache, dovette quel corpo piegarsi sul Po e deporre le armi. Il Lante si rifugiava in Venezia, ed ebbe cittadinanza e comando; ma anche Venezia dovette cedere alla forza del nemico, ed al Lante non rimase allora che la strada dell'esilio, ove tuttora si trova.

Notisi però che oltre del Lante, credo vi sia un altro ufficiale ancora, il quale trovasi nella stessa condizione.

Riflettendo alla posizione degli uffiziali Veneti e Mantovani che sono contemplati in questa legge, trovo una grandissima analogia con quella dell'uffiziale di cui ho parlato. Egli combattè l'Austria, difese Venezia, emigrò, fu privato dell'impiego e non può più ritornare nel proprio paese.

Colla proposta di ampliamento fatta dall'onorevole Senatore Tecchio, i difensori di Venezia sono ora tutti compresi.

Spero pertanto che il Senato vorrà far buon viso alla proposta che sto per fare e che formulerò colle seguenti parole:

« Uguale beneficio si estenderà a quegli uffiziali che si trovano in identica posizione, quantunque non veneti nè provenienti dall'esercito austriaco. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io devo rappresentare al Senato come non potrei prendere in considerazione la proposta fatta dall'onorevole Senatore Durando; e le ragioni me ne sembrano ovvie.

Questo progetto tende a convertire in legge un regio Decreto del 1866 col quale si volle abilitare i militari già al servizio austriaco e nativi delle provincie di Mantova e della Venezia, a riacquistare dei diritti perduti per causa politica.

Ora l'introdurre così di traforo una disposizione a beneficio di un individuo, od anche di due, naturalmente ci farebbe scostare affatto dallo scopo di questo progetto di legge; sarebbe un mutare l'essenza di questo progetto che intende a convertire in legge un Decreto il quale contempla dei casi già determinati.

Io pregherei l'onorevole Generale Durando a voler piuttosto, coll'iniziativa che appartiene a ciascun membro del Parlamento, presentare un apposito schema a beneficio di codesti cittadini italiani, i quali si trovano in posizione eccezionale e non sono contemplati da alcuna delle disposizioni legislative vigenti.

Oltre a ciò io mi permetto di osservare al Senato, che codesta questione non è così semplice come può apparire a prima vista. Evidentemente qui si stabilirebbe un diritto il quale potrebbe essere invocato da molti altri cittadini italiani, i quali non sono oggidì ancora regnicoli.



Finora le disposizioni legislative vigenti si limitarono a riammettere un diritto perduto a favore di cittadini italiani e regnicoli.

La sola disposizione eccezionale, che venne fatta per il passato fu appunto per i prodi difensori di Venezia, i quali emigrarono in Piemonte, e stettero per dodici anni nei dolori dell'esilio.

In questo progetto di legge venne già fatta una eccezione molto benevola a favore appunto di regnicoli i quali non erano compresi in altre disposizioni di leggi precedenti, ed invero nell'art. 2. si volle contemplare precisamente quei militari di altre provincie italiane, i quali erano al servizio austriaco e che vennero privati del loro grado o lo abbandonarono per accorrere alla difesa di Venezia, ma limitatamente sempre alla condizione, ben espressa, che avessero appartenuto all'esercito austriaco.

In oggi la proposta fatta dall'onorevole generale Durando verrebbe ad introdurre così, incidentalmente, un nuovo principio, vale a dire, che ad un Romano, cittadino italiano, è vero, ma non regnicolo fino al giorno d'oggi, venga ad applicarsi la stessa disposizione di legge che è limitata a coloro, i quali erano al servizio austriaco. E secondo il mio modo di vedere crederei molto più conveniente, che questa specie di cittadini italiani venisse piuttosto beneficata con un' apposita disposizione di legge, invece che con una modificazione introdotta in un articolo, e che altererebbe l'essenza della legge in discussione.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. A questo punto, io mi trovo in disaccordo col ministro, e sono invece d'unanime avviso coll'onorevole generale Durando, quantunque l'aggiunta da lui proposta voglia essere, per avventura, formulata diversamente.

Presidente. Prego il signor Senatore Tecchio di permettere, prima di discutere su questa aggiunta, che io interpellii il Senato per sapere se è appoggiata.

L'aggiunta che il Senatore Durando propone è così concepita:

« Uguale beneficio si estenderà a quegli uffiziali che si trovano in identica posizione, quantunque non venuti né provenienti dall'esercito austriaco. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora il Senatore Tecchio può continuare il suo discorso.

Senatore Tecchio. Il signor Ministro della Guerra procede dalla supposizione che le leggi fatte sinora nella soggetta materia non abbiano considerato se non che gli uffiziali che erano regnicoli da principio o che regnicoli son diventati in appresso. Ed io spero che il signor Ministro disdirà a sè medesimo quando ricorderà i generosi precedenti del Parlamento Subalpino.

Sino dal 1850 fu votata a riguardo de' difensori della Venezia una legge colla data del 7 giugno, la

quale venne rinnovata nel 15 febbraio 1851, e poi confermata con apposite iscrizioni nei bilanci degli anni posteriori.

In codeste leggi si preferì espressamente, e sempre si mantenne, la formola: « gli Uffiziali Italiani di terra e di mare che presero parte alla difesa della Venezia »: e così si abbracciarono insieme tutti gli Italiani difensori della Venezia, senza distinzione della Provincia o della regione, dalla quale traessero origine.

Vero è che nel 1850 la Commissione della Camera dei Deputati, cambiando e menomando il pregio del progetto ministeriale, aveva proposto che si dicesse « gli uffiziali che prima appartenevano all'esercito austriaco » e poi presero parte alla difesa di Venezia; ma tale alterazione, introdotta dalla Commissione, venne reietta, ed anche coll'assenso del Ministero venne adottata la frase generale che dianzi ho riferita.

E pertanto il signor Ministro, ponendo mente ai precedenti del nobilissimo suo paese, verso il quale tutta Italia sente la più alta venerazione e gratitudine, vorrà smettere la sua obbiezione, e accedere alla proposta del generale Durando.

Io non so se uno o due, ma pochissimi certamente denno essere gli uffiziali, ai quali il generale Durando intende che si provveda. E mi parrebbe cosa ben deplorabile che costoro, i quali abbandonarono anch'essi un servizio, e subirono e tuttavia subiscono le sciagure dell'esilio, venissero ad essere dal Parlamento e dal Governo del Regno d'Italia dimenticati, dappoichè li ospitava e li soccorreva il Parlamento e il Governo del piccolo Piemonte.

Pregherei, del resto, il generale Durando (posto che pur troppo questa legge non potrà essere condotta oggidi a fine) di voler rinviare il suo emendamento a domani, e formularlo più concretamente, e far sì che abbia sede in altro articolo successivo, nel quale si potrà dire che le disposizioni di questa legge si applicano anche agli individui della categoria a cui egli alludeva.

Niuno è che non debba ripensare alla parte splendidissima che han sostenuto i Romani (condotti, come io diceva, dal generale Durando) nella difesa del Veneto, che ha la sua pagina incancellabile nella storia: e assai mi dorrebbe che il Parlamento, nell'atto che rende ragione e giustizia ad altri dei difensori della Venezia, fuorchiusse da' suoi provvedimenti que' d'essi che sin da Roma erano venuti a soccorrerci con affetto più che fraterno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io non potrei acquiescere all'invito che mi fece l'onorevole Senatore Tecchio, e non potrei acquiescervi in quanto che prevedo e prevedeva che colla mozione dell'onorevole Senatore Durando si andava a resuscitare una questione la quale fu da me vivamente combattuta nell'altro ramo del Par-

lamento, vale a dire l'implicito ed anzi l'esplicito riconoscimento di tutti i gradi conferiti dalla repubblica di Venezia.

Io mi riservo, nella discussione dell'emendamento proposto, di svolgere gli argomenti che ostano a che il Ministero possa accettare questo principio, non certo per minori riguardi che potessero meritare i generosi difensori di Venezia, ma perchè ammesso questo principio ne verrebbe di conseguenza che uguali benefici si dovrebbero estendere a tutti coloro i quali ebbero gradi e nomine dai molti governi provvisori che sorsero in Italia dal 1848 in poi. Ripeto che mi riservo in quell'occasione di sviluppare più ampiamente gli argomenti che ebbi già l'onore di esporre alla Camera dei Deputati.

Però non posso a meno di rispondere fin d'ora due parole all'onorevole Senatore Tecchio. Egli mi accennò che colla legge del 1850 il Parlamento Subalpino aveva aperto un credito di 70 mila lire specificamente per assegnare agli ufficiali di terra e di mare che avevano preso parte alla difesa di Venezia, e che in allora trovavansi negli Stati Sardi: quella evidentemente fu una misura di convenienza che il Governo e il Parlamento Subalpino decretarono a favore di quegli Italiani. E se fu detto in quell'epoca « ufficiali italiani di terra di mare » senza restrizioni, fu perchè in quel tempo non vigevano ancora le disposizioni legislative che furono sancite dal Parlamento nel 1861, colle quali vennero estesi a tutti i cittadini delle provincie annesse i benefici della riabilitazione nei diritti che avevano perduto per causa politica.

Questo semplice schiarimento ho voluto porgere fin d'ora al Senato, riserbandomi, come dissi, di combattere a suo tempo l'emendamento.

**Presidente.** Il signor Senatore Durando ritiene secondo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Tecchio di formulare un articolo addizionale?

**Senatore Tecchio.** Signor Presidente, se permettesse vorrei rispondere una sola parola al signor Ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Senatore Tecchio.** Io non credo che la proposta del generale Durando impinga punto o poco nell'altra questione alla quale accennò l'onorevole Ministro della Guerra; giacchè gli ufficiali indicati dal generale Durando ebbero i gradi o dal governo pontificio, o da esso medesimo, il generale Durando, come comandante supremo del Corpo di spedizione romano, accolto alla difesa del Veneto.

Ciò che importa notare a questo luogo egli è solamente che, mentre le leggi 1861 e 1865 hanno provveduto agli ufficiali degli altri paesi d'Italia, la classe di ufficiali additata dal generale Durando è l'unica che tuttavia rimanga senza legge che la protegga.

Debbo poi sin d'ora respingere assolutamente l'asserzione del signor Ministro della Guerra che sia no-

stro divisamento di aprirci la via a giovare agli ufficiali che abbiano avuto nomina o gradi (com'egli esprimevasi) al servizio della repubblica di Venezia; e dichiaro che nessuno degli ufficiali difensori della Venezia può essere considerato come ufficiale della repubblica. Invero, il Governo veneto poteva dirsi, e si diceva « Governo Provvisorio della repubblica » sino a che quel paese non venne unito agli antichi Stati del Re di Sardegna: ma quando per la legge di fusione votata dall'Assemblea Veneta, per la legge di accettazione votata dalle Camere subalpine e sancita dal Re Carlo Alberto il 27 luglio 1848, e finalmente per la presa di possesso fatta dai Regi Commissarii Cibrario, Colli e Castelli il 7 agosto 1848, la Venezia fu effettivamente e intrinsecamente unita agli antichi Stati del Re di Sardegna, il Governo della repubblica è al tutto cessato.

Appunto nel 7 agosto 1848, preso il possesso in nome del Re per parte dei Commissari che io vi accennava, fu inalberata la bandiera tricolore collo stemma della Casa di Savoia; e l'esercito di terra e di mare prestò a quel Re, a quella bandiera il suo giuramento, che non fu mai revocato.

Nell'11 agosto sopraggiunse la notizia dell'armistizio di Milano: e allora que' medesimi Commissari del Re hanno bensì manifestato che smettevano l'ufficio perchè non volevano prender parte alla consegna di Venezia al nemico, ma non per questo Venezia ha disdetto la sua fusione. Daniele Manin pronunciò le famose parole « per queste 48 ore governo io »: ma ad un tempo stesso convocò l'assemblea; e questa tenne fermi i suoi patti; e il triumvirato ch'essa ha costituito, è che era composto del Manin, del Caredalis e del Graziani, inviava il giorno 20 di quel medesimo agosto al Governo del Re una dichiarazione, della quale tengo copia, ed è così concepita:

« Venezia, 20 agosto 1848:

« Il nuovo Governo fu assunto senza veruna determinazione di forma politica: esso è provvisorio in tutta l'estensione del termine; provvisorio così nella sostanza delle sue attribuzioni, come nelle persone: è un Governo il cui mandato consiste nella difesa esteriore e nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna. ... Il nostro Governo sotto questo rapporto è un puro Governo di conservazione.

Sottoscritti: MANIN, GRAZIANI, CAREDALIS ».

Di cotai guisa, o Signori, la fusione, la unione è rimasta assolutamente inalterata. Ed io posso affermare di più, che, avendo avuto l'onore di sedere nei Consigli di Re Carlo Alberto sul finire del 1848 e nei primi mesi del 1849, tenni per incarico di Lui, e col beneplacito de' Ministri miei colleghi, continuo carteggio con Daniele Manin; e la difesa di Venezia fu sostenuta d'accordo col Re e col Governo che allora

dicevasi Sardo e che oggimai, per la grazia del Cielo, è Re e Governo Italiano.

Respingo adunque l'idea che gli ufficiali della Venezia abbiano ad essere considerati come ufficiali d'esercito repubblicano; e mi pare impossibile che, rispetto a casi e ad eventi che sono seguiti sotto i nostri occhi, ed a' quali abbiamo direttamente partecipato, alcuno tra noi voglia mostrarsene ignaro o dimentico. Pur troppo so che, per escludere gli ufficiali della Venezia da quel diritto che agli altri ufficiali italiani venne riconosciuto, si va sempre sussurrando che erano ufficiali della repubblica. Servirono, com'era debito loro, il governo provvisorio della repubblica prima che il paese avesse deliberato l'unione, e questa venisse accettata e attuata. Ma, per effetto dell'unione, sono divenuti ufficiali dell'esercito del Re, non altrimenti che il fossero gli ufficiali dell'antico Piemonte.

Io confido che il signor Ministro della Guerra, colla scorta di questi ricordi, saprà nei suoi registri, nei cancelli del suo Ministero, indagare e rinvenire i documenti del tempo del quale ho parlato; e rileverà come i documenti rispondano all'asserto mio, che è asserto di fatto costante e irrepugnabile. Che se bramasse cziandio vedere i caratteri di un uomo eternamente illustre, quale è Daniele Manin, e la corrispondenza epistolare che questi ha tenuto con me sulle cose che sono venute additando, io sarò lieto di appagare in un subito il suo desiderio, giacchè quel carteggio è qui sul mio banco, tra le mie mani.

Adunque, quanto all'emendamento del generale Durando siamo già intesi che sarà inviato al finire di questa discussione: e quanto all'idea che gli ufficiali della Venezia non debbano essere considerati come ufficiali dell'esercito regio, non dubito che ognuno si sarà ormai fatto persuaso che essa è un'idea erronea, e in fatto, e in diritto.

**Ministro della Guerra.** Io non vorrei dar troppa noia al Senato, ma ho domandato la parola quasi per un fatto personale. Chiedo venia se ho detto « ufficiali della Repubblica di Venezia » piuttosto che « ufficiali del Governo provvisorio di Venezia. » È una questione di fatto, e tutti sanno che il Governo provvisorio di Venezia fece annessione al Regno Sardo: è storia troppo contemporanea perchè possa essere stata da noi dimenticata.

Certamente io prevedo che avrò a lottare non solamente con dei distinti giureconsulti, ma con dei valenti oratori. Ciò non toglie però che colle deboli mie forze io mi riservi la facoltà in quell'occasione di dimostrare al Senato come a mio modo di vedere il riconoscimento di quei gradi lederebbe un principio generale che non venne fino ad oggidì sancito dai poteri legislativi dello Stato.

Questa stessa questione fu già ampiamente trattata all'epoca della discussione della conversione in legge di vari decreti del 60 e del 61. Allora l'onorevole Senatore Tecchio che era membro della Camera, e con

lui altri valenti oratori, pronunziarono in quell'Aula dei discorsi che riscossero gli applausi, ma che però non ottennero completamente lo scopo cui miravano...

Senatore Tecchio. Domando la parola.

**Ministro della Guerra.** (*continuando*).... imperocchè non fu ammesso il principio del riconoscimento dei gradi, ma si fece eccezione per l'ammissione alla pensione a favore dei difensori di Venezia, i quali godevano l'assegno della legge 1850 e che avevano offerto il loro servizio per la guerra del 1859.

Ma quello che io volevo dire al Senato è questo: che lasciando per ora in disparte la questione degli ufficiali non contemplati nel progetto di legge, la quale questione verrà a suo tempo, bisogna insistentemente notare come l'ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole Durando sarebbe un sancire un principio che non venne finora ammesso dal Parlamento.

Mi basterà a questo riguardo ricordare le parole di uno degli illustri membri del Senato stesso che è l'onorevole Mamiani. Nel 1861 quando si discusse per convertire in legge i Decreti per i compromessi politici, sorse la questione di riconoscimento dei gradi di tutti. Questa proposta fu combattuta dal Governo; e fra gli altri oratori l'onorevole Mamiani sorse a prendere la parola appunto perchè si era fatta la proposta di riconoscere anche i gradi conferiti dalla Repubblica Romana. Citerò le sue parole per far vedere come in questo momento sarebbe pericoloso l'ammettere un cittadino romano al beneficio cui finora vennero ammessi solamente i regnicoli; giacchè io non conosco legge che estenda queste disposizioni ad altri cittadini che non facciano parte del Regno. L'onorevole Mamiani diceva in quella circostanza escludendo l'idea di quei gradi:

« Forse a Roma sarà possibile un nuovo governo provvisorio, non lo so, nè lo credo. Ma quello che certamente so e non dubito di affermare si è che egli sarà l'ultimo. E quando operi tanto abilmente di compiere l'annessione con noi, e restituire all'Italia la sua Capitale, io gli prometto infino d'ora di riconoscere tutti i gradi militari che avrà dispenduti. »

Mi pare che se queste parole hanno valso nel 1861, debbano valere ancora oggi: per conseguenza preghe- rei l'onorevole Senatore Durando di proporre una apposita legge, quando pur non si voglia attendere l'epoca prefissa dall'onorevole Mamiani, e non già includere tal cosa in un articolo della legge che sta discutendosi ciò che, secondo me, ne cambierebbe l'essenza e stabilirebbe un principio la di cui conseguenza difficilmente si potrebbero in questo momento misurare.

Senatore Tecchio. Ho domandato la parola per avvertire che il signor Ministro della Guerra mi avrà per avventura confuso con qualche altro Deputato o Senatore quando egli ha detto che io sostenni altra volta nel Parlamento il principio del doversi riconoscere a tutti gli ufficiali veneti i gradi conseguiti nel

1848 e 1849, e che il mio principio venne respinto.

Su questa materia non ho propriamente parlato mai perchè fino a quando Venezia rimaneva tuttavia sotto il giogo dello straniero, non era opportuno di parlarne; e dopo ch'essa fu liberata, non mi venne se non oggidì l'occasione di toccare questo argomento.

Ho parlato più volte nella Camera Subalpina, anzi ho parlato sempre quando si trattava di assegni agli uffiziali difensori della Venezia, perchè, secondo me, gli assegni erano suggeriti dalla giustizia, ed eziandio dall'ossequio alla gloria. E non solo in quelle contingenze le mie proposte non vennero reiette dal Parlamento, ma furono sempre dal Parlamento accettate. E nella più recente occasione che fu quella del 27 e 28 maggio del 1861, (dico il 28 maggio, giorno nefasto, perchè l'ultimo nel quale il conte di Cavour sia intervenuto al Parlamento, e poi fu sovrappreso dalla malattia che in pochi di ce lo tolse per sempre), s'è parlato nella Camera dei Deputati del Regno d'Italia anche dei gradi degli uffiziali veneti emigrati, ed io proposi un emendamento ispirato da quello stesso principio al quale il signor Ministro si fa opponente: ed allora il conte Cavour, che aveva combattute le proposte degli altri oratori, il conte di Cavour (ne lo ringrazio anche oggidì, perchè la mia gratitudine non si cancella mai), ha accettato il mio emendamento, e il mio emendamento fu stanziato a legge, ed è l'articolo 5 della legge 30 giugno 1861.

**Presidente.** Signori Senatori, l'ora essendo tarda per il proseguimento di questa discussione, per guadagnar tempo procederemo alla votazione a squittinio segreto delle leggi che furono discusse ne' giorni scorsi e sono tre:

Convalidazione del Regio Decreto relativo alle formalità e tassazioni degli atti civili, giudiziari e di Commercio nelle provincie rette da diversa legislazione;

Esercizio della professione di Avvocato e Procuratore;

Modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio.

Prego i Signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula, affinchè la votazione non resti nulla.

Demani ci sarà seduta; anzi pregherò i signori Senatori a volere intervenire al tocco, poichè oltre il proseguimento della discussione incominciata oggi, verrà discusso l'altro progetto di legge riguardante i militari ed assimilati della già Maria Austriaca privati d'impiego per motivi politici; e quindi avrà probabilmente luogo la presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

(Il *Segretario* Senatore **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Convalidazione del R. Decreto relativo alle formalità e tassazione degli atti civili, giudiziari e di Commercio nelle provincie rette da diversa legislazione.

Votanti	70
Favorevoli	69
Contrari	1

(Il Senato adotta)

Modificazione alla legge organica delle Camere di Commercio.

Votanti	70
Favorevoli	67
Contrari	3

(Il Senato adotta)

Esercizio della professione di Avvocato e Procuratore.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2)